



Comune di
CASTELNUOVO di GARFAGNANA
Provincia di Lucca

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI**

Approvato con deliberazione C.C. n.31
del 27.9.2005
modificato con deliberazione C.C: n.50
del 29.9.2009

INDICE

PARTE I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - Regolamento - Finalità
- ART. 2 - Interpretazione del regolamento
- ART. 3 - Durata in carica del consiglio
- ART. 4 - La sede delle adunanze

CAPO II IL PRESIDENTE

- ART. 5 - Presidenza delle adunanze
- ART. 6 – Ruolo e funzioni del presidente

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

- ART. 7 – Costituzione
- ART. 8 – Conferenza dei capigruppo
- Art. 9 - Componenti della conferenza – permessi retribuiti
- Art. 10 – Risorse per il funzionamento degli organismi consiliari

CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- ART. 11 - Costituzione e composizione
- ART. 12 - Presidenza e convocazione delle commissioni
- ART. 13 - Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti
- ART. 14 - Funzioni delle commissioni consiliari permanenti
- ART. 15 - Segreteria delle commissioni consiliari permanenti

CAPO V COMMISSIONI SPECIALI

- ART. 16 – Commissione di controllo e garanzia
- ART. 17 – Commissione di inchiesta e/o indagine

CAPO VI I CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART. 18 - Designazioni e funzioni

PARTE II I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I NORME GENERALI

ART. 19 - Riserva di Legge

CAPO II INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 20 - Entrata in carica - Convalida

ART. 21 - Dimissioni

ART. 22 - Incandidabilità - Ineleggibilità - Incompatibilità

ART. 23 - Decadenza

CAPO III DIRITTI

ART. 24 - Diritto di iniziativa

ART. 25 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

ART. 26 - Richiesta di convocazione del consiglio

ART. 27 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

CAPO IV ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 28 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

ART. 29 - Divieto di mandato imperativo

ART. 30 - Partecipazione alle adunanze

ART. 31 - Astensione obbligatoria

ART. 32 - Responsabilità personale - Esonero

CAPO V NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 33 - Indirizzi per le nomine di competenza del sindaco

ART. 34 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali

ART. 35 - Funzioni rappresentative

PARTE III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I CONVOCAZIONE

ART. 36 - Competenza

ART. 37 - Convocazione
ART. 38 - Ordine del giorno
ART. 39 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità
ART. 40 - Avviso di convocazione - Consegna - Termini
ART. 41 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 42 - Deposito degli atti
ART. 43 - Adunanze
ART. 44 - Adunanze di seconda convocazione

CAPO III PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ART. 45 - Adunanze pubbliche
ART. 46 - RegISTRAZIONI audio e video
ART. 47 - Adunanze segrete
ART. 48 - Adunanze "aperte"

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 49 - Comportamento dei consiglieri
ART. 50 - Comportamento del pubblico
ART. 51 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula
ART. 52 - Ordine della discussione

CAPO V ORDINE DEI LAVORI

ART. 53 - Ordine di trattazione degli argomenti
ART. 54 - Discussione - Norme generali
ART. 55 - Questione pregiudiziale e sospensiva
ART. 56 - Fatto personale
ART. 57 - Termine dell'adunanza

CAPO VI PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - VERBALE

ART. 58 - La partecipazione del segretario all'adunanza
ART. 59 - Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

PARTE IV
LE DELIBERAZIONI

CAPO I
LE DELIBERAZIONI

- ART. 60 - Verbale - Deposito - Rettifica - Approvazione
- ART. 61 - Forma e contenuti
- ART. 62 - Approvazione - Revoca - Modifica

CAPO II
LE VOTAZIONI

- ART. 63 - Modalità generali
- ART. 64 - votazione in forma palese
- ART. 65 - votazione per appello nominale
- ART. 66 - votazioni segrete
- ART. 67 - Esito delle votazioni
- ART. 68 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 69 - Entrata in vigore
- ART. 70 - Diffusione

PARTE I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
REGOLAMENTO - FINALITA'

1) Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dal decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, dallo statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art. 7 dell'ordinamento delle autonomie locali.

2) Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente dell'organo consiliare, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del segretario comunale.

ARTICOLO 2
INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1) Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate in forma scritta al presidente del consiglio.

2) Il presidente del consiglio incarica immediatamente il segretario generale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al consiglio comunale il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

3) Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione d'argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al presidente.

Il presidente sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Qualora la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, aggiorna la seduta oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza.

Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

4) L'interpretazione delle norme ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ARTICOLO 3
DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO

1) Il consiglio comunale inizia l'attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendono necessaria l'adozione.

ARTICOLO 4 LA SEDE DELLE ADUNANZE

1) Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala civica.

2) La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del consiglio comunale, al segretario ed, eventualmente, al personale incaricato della registrazione della seduta.

Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire nel miglior modo i lavori del consiglio.

Uno spazio è assegnato, altresì, ai rappresentanti degli organi d'informazione arredato e collocato in posizione idonea per l'agevole espletamento della loro attività.

3) Il presidente del consiglio, previa conferenza dei capi gruppo, ha facoltà di stabilire che l'adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia dipeso dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

4) La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5) Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede è esposta la bandiera dello Stato, dell'Unione Europea ed eventualmente quella del Comune.

CAPO II IL PRESIDENTE

ARTICOLO 5 PRESIDENZA DELLE ADUNANZE

1) Il consiglio comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni, procede, dopo la convalida degli eletti, all'elezione nel proprio seno, a scrutinio palese e maggioranza dei due terzi dei componenti, all'elezione del presidente del consiglio comunale.

2) Se dopo due votazioni separate nessun candidato ha ottenuto la maggioranza di cui al precedente comma, si procede, nella stessa seduta, alla terza votazione ed è eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

3) Il presidente entra in carica immediatamente dopo l'elezione e, se presente, assume la presidenza della seduta.

- 4) Immediatamente dopo la elezione del presidente, con le medesime modalità, l'assemblea procede alla elezione del vice presidente.
- 5) Il vice presidente sostituisce il presidente e ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo e quando venga espressamente delegato.
- 6) In caso di contemporaneo impedimento del presidente e del vice presidente, o qualora il consiglio non abbia provveduto alla elezione di quest'ultimo, le funzioni vicarie di presidente dell'assemblea sono esercitate dal consigliere anziano di cui all'art. 30 quinquies dello statuto.
- 7) Non può essere eletto presidente e vice presidente del consiglio comunale colui che nel corso dell'ultima campagna elettorale è stato candidato alla carica di sindaco.
- 8) Le cariche di presidente e vice presidente del consiglio comunale sono incompatibili con quella di assessore e di capo gruppo consiliare.
- 9) Il presidente ed il vice presidente possono essere revocati, su mozione di sfiducia proposta da almeno due quinti dei membri del consiglio, computando, a tal fine, anche il sindaco. Tale mozione è iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale da tenersi entro 15 giorni dalla presentazione della mozione stessa. La mozione per essere approvata deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Se la mozione è approvata nella stessa seduta si procede alle nuove elezioni.
- 10) Il presidente e il vice presidente restano in carica sino allo scioglimento del consiglio dal quale sono eletti, salva l'ipotesi di revoca di cui al comma precedente.

ARTICOLO 6 RUOLO E FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Il presidente del consiglio rappresenta l'assemblea nei rapporti con gli altri organi istituzionali ed all'esterno dell'amministrazione; assicura l'autonomia funzionale e organizzativa del consiglio e delle sue articolazioni; ne dirige i lavori e promuove specifiche soluzioni delle problematiche ad essi correlate; ne esprime gli orientamenti su tematiche di carattere politico, sociale, economico e culturale; interviene, ispirandosi a criteri di imparzialità, a tutela delle prerogative dei singoli consiglieri.
- 2) Il presidente convoca il consiglio comunale ogni qual volta valuti necessaria una iniziativa riconducibile alla competenza di indirizzo e controllo politico – amministrativo propria del consiglio stesso.
- 3) È tenuto, altresì alla convocazione del consiglio entro un termine non superiore a 20 giorni, quando ne facciano richiesta il sindaco o almeno 1/5 dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 4) Il presidente del consiglio assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, anche mettendo a disposizione la documentazione necessaria alle valutazioni richieste in sede assembleare.

5) Il presidente concorre, previa intesa con i singoli presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori delle commissioni consiliari.

6) E' facoltà del presidente dell'assemblea intervenire, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento del consiglio comunale, sul funzionamento dei rapporti istituzionali fra organi del comune, al fine di consentire un migliore e più rapido sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali inerenti le principali linee d'azione dell'ente.

7) Il vice presidente collabora con il presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

ARTICOLO 7 COSTITUZIONE

1) I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2) Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del consiglio, darne comunicazione in forma scritta al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.

3) In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.

4) Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al presidente del consiglio allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.

5) Può essere costituito un gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.

6) Nel caso che una lista partecipante alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, allo stesso spettano le prerogative e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare, conformemente all'art. 38, comma 2, dello statuto.

7) Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi o non dichiara di voler costituire un gruppo autonomo non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

8) I singoli gruppi costituiti devono comunicare per iscritto al sindaco ed al segretario generale il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neoeletto.

9) Le variazioni della persona del capogruppo che intervengono successivamente alla prima seduta del consiglio comunale devono essere comunicate al presidente del consiglio, al sindaco e al segretario generale. In mancanza di tali comunicazioni, è considerato capogruppo il consigliere del gruppo, non componente la giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.

Art. 8

LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1) I capi dei gruppi consiliari costituiscono la commissione consiliare permanente denominata "conferenza dei capigruppo", coordinata dal presidente del consiglio comunale.

2) La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente del consiglio concorrendo, su sua richiesta o per propria iniziativa, a proporre quanto risulti utile per il proficuo svolgimento dell'attività del consiglio.

3) Il presidente può sottoporre al parere della conferenza dei capigruppo, prima di disporre l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

4) Per le decisioni ed i pareri della conferenza dei capigruppo che comportino votazione, ciascun presidente esercita il diritto di voto proporzionalmente al numero dei consiglieri appartenenti al suo gruppo. Il presidente del consiglio non prende parte alle votazioni.

5) La conferenza dei capigruppo esercita le funzioni alla stessa attribuite dal presente regolamento ed in particolare:

- a) provvede alla interpretazione di norme del regolamento quando ciò sia, con adeguata motivazione, richiesto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati;
- b) concorre con il presidente alla programmazione periodica dei lavori del consiglio comunale;
- c) presenta al presidente del consiglio schemi di deliberazione e proposte per l'esame e le decisioni dell'assemblea consiliare;
- d) esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal consiglio, con apposito incarico;

6) La conferenza dei capigruppo è convocata e coordinata dal presidente del consiglio che stabilisce l'ordine dei lavori.

7) La conferenza è inoltre convocata dal presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da tanti capigruppo che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri comunali.

8) La riunione della conferenza dei capigruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica.

9) I capigruppo hanno facoltà di delegare per scritto, un consigliere del loro gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Art. 9
COMPONENTI DELLA CONFERENZA – PERMESSI RETRIBUITI

1) I componenti della conferenza dei capigruppo hanno diritto di assentarsi dal lavoro per partecipare alle riunioni della conferenza per tutta la durata della loro partecipazione e per il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro, fruendo di permessi retribuiti.

ART.10
RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI CONSILIARI

1) Al fine di consentire il miglior esercizio delle funzioni spettanti al consiglio, vengono attribuite al settore “Affari generali e segreteria” i seguenti compiti:

- a) supporto alla presidenza del consiglio e alle commissioni consiliari per la formazione degli atti istruttori e deliberativi aventi per oggetto materie di iniziativa consiliare, garantendo il raccordo con gli altri settori comunali;
- b) supporto alle iniziative promosse dal presidente del consiglio, dalle commissioni consiliari e dai gruppi consiliari, garantendo la correttezza amministrativa con particolare riferimento alla normativa vigente in materia di contabilità e di procedure per la scelta dei contraenti, nonché il rispetto dei budget finanziari attribuiti;
- c) supporto all’amministrazione delle risorse umane eventualmente attribuite ai gruppi, al presidente del consiglio e alle commissioni consiliari;
- d) supporto all’elaborazione di proposte organizzative e di sviluppo dei sistemi informatici in relazione all’attività del consiglio, del presidente del consiglio, delle commissioni e dei gruppi consiliari.

2) Al presidente del consiglio, alle commissioni consiliari, ai gruppi consiliari vengono assegnati locali idonei, risorse strumentali e finanziarie, compatibilmente con le disponibilità dell’ente.

3) La gestione delle risorse di cui al comma 2 è attribuita al settore “Affari generali e segreteria”.

CAPO IV
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ARTICOLO 11
COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1) Il consiglio comunale, all’inizio della legislatura, per tutta la durata in carica, costituisce al suo interno commissioni permanenti.

Le commissioni consiliari individuate sono le seguenti:

- commissione cultura ed attività sportive
- commissione attività produttive e lavoro-sanità e sociale;
- commissione lavori pubblici – urbanistica – servizi al territorio – viabilità -
- commissione affari generali ed istituzionali – statuto e regolamenti

- commissione bilancio e programmazione economica.
commissione ambiente-agricoltura-montagna-turismo.

2) Alla commissione “Affari generali e istituzionali – statuto e regolamenti” è attribuita la competenza per le materie non rientranti specificatamente nella competenza delle altre commissioni.

3) Le commissioni consiliari permanenti sono composte di quattro membri di maggioranza e da due membri di minoranza.

4) In caso di decadenza, dimissioni od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare d'appartenenza designa un altro rappresentante ed il consiglio comunale procede alla sostituzione.

6) Le commissioni permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni, qualora non ne facciano parte, del sindaco e degli assessori competenti per materia, senza diritto di voto, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori, dei dirigenti d'enti ed aziende dipendenti dal comune e da eventuali consulenti esterni.

ARTICOLO 12 PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1) Il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.

2) L'elezione del presidente avviene nella prima riunione della commissione che, convocata dal presidente del consiglio comunale, dovrà tenersi entro 20 giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

3) In caso d'assenza del presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie.
Tale designazione viene effettuata e comunicata dal presidente della commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4) Il presidente comunica al presidente del consiglio comunale e al sindaco la propria nomina e la designazione del consigliere vicario entro 5 giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

5) Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

6) La convocazione è effettuata dal presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un quinto dei consiglieri comunali assegnati.
La riunione è tenuta entro 10 giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del comune.

7) Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare da recapitarsi ai componenti la commissione, nel loro domicilio, almeno quattro giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza.

Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

ARTICOLO 13 FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1) La riunione della commissione consiliare permanente è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti ed in seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso dalla prima, con la presenza di almeno un terzo dei membri.

2) Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi d'informazione.

3) Il presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione d'argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave danno agli interessi del comune.

4) Il presidente del consiglio comunale, il sindaco ed i membri della giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e d'intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.

5) Per l'esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunità locale.

ARTICOLO 14 FUNZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1) Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.

Possono essere incaricate dal consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal comune.

2) Le commissioni provvedono all'esame delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al consiglio con relazioni inviate al presidente e da questi illustrate nell'assemblea consiliare. D'intesa con il presidente del consiglio può riferire all'adunanza il presidente della commissione.

3) I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal presidente alla commissione, entro il termine fissato dal consiglio per l'espletamento dell'incarico.

4) Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al presidente del consiglio, il quale trasmette al segretario generale per l'istruttoria prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Quando l'istruttoria si conclude con i pareri favorevoli previsti dal citato art. 49, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria.

Quando i pareri sono, in tutto od in parte, contrari la proposta è restituita dal presidente del consiglio alla commissione che può riproporla dopo aver preso visione dei contenuti e delle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

ARTICOLO 15 SEGRETARIA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI VERBALE DELLE SEDUTE – PUBBLICITA' DEI LAVORI

1) Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal membro della commissione appositamente designato dal presidente.

Spetta al presidente, avvalendosi degli uffici comunali, organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo, provvedendo, altresì, ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione.

Il segretario della commissione redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal presidente della commissione e depositato con gli atti dell'adunanza.

I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

2) Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al presidente del consiglio, al sindaco ed al segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai consiglieri comunali.

Tale deposito ha carattere obbligatorio.

Il sindaco informa la giunta dei contenuti del verbale ed il segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati, indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza.

I verbali della commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche ai revisori dei conti.

CAPO V COMMISSIONI SPECIALI

ARTICOLO 16 COMMISSIONE DI CONTROLLO E/O GARANZIA

1) Per assicurare l'organico e tempestivo esercizio della funzione di controllo è istituita la commissione consiliare permanente di controllo e garanzia alla quale sono attribuite le funzioni di controllo di cui al presente articolo.

2) La composizione e l'elezione della commissione permanente di controllo e garanzia sono stabilite dal consiglio, in modo da assicurare, con criteri proporzionali, la partecipazione spettante alla maggioranza ed all'opposizione.

3) Il presidente della commissione è eletto con votazione alla quale prendono parte soltanto i consiglieri dei gruppi di minoranza ed il voto può essere attribuito solo agli appartenenti ai gruppi predetti.

Sono nulli i voti eventualmente attribuiti ai consiglieri di altri gruppi. E' eletto il consigliere che ottiene il maggior numero di voti, purché non inferiore a due, ed a parità di voti, il più anziano di età.

4) La commissione consiliare permanente di controllo e garanzia esercita le sue funzioni attraverso:

- a) la verifica periodica trimestrale dello stato di attuazione da parte del sindaco e degli assessori, delle scelte strategiche effettuate in rapporto alle linee programmatiche generali;
- b) il controllo del rispetto dei tempi di attuazione delle previsioni comprese nel programma-elenco annuale dei lavori pubblici;
- c) la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione, degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
- d) le relazioni ed i referti dell'organo di revisione economico finanziario;
- e) le relazioni e segnalazioni del difensore civico;
- f) l'attivazione degli accertamenti e controlli dei quali siano incaricati dal consiglio comunale;

5) La commissione presenta al consiglio, tramite il presidente, relazioni informative dei risultati dell'attività esercitata.

6) La commissione ha diritto di accesso agli atti degli uffici e servizi comunali per effettuare le verifiche, i controlli e gli accertamenti previsti dal precedente 4 comma.

I dirigenti, i responsabili, e tutto il personale addetto agli uffici e servizi sono tenuti a prestare alla commissione, tutta la collaborazione dalla stessa richiesta.

Art. 17

COMMISSIONI DI INCHIESTA E DI INDAGINE

1) Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'inchiesta o di indagine in attuazione dell'art. 34 dello statuto comunale.

2) La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale.

Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi, secondo criteri di proporzionalità.

Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, il consiglio comunale provvede a designare il presidente.

3) La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.

Su richiesta del presidente il segretario generale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi.

4) Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione del sindaco, di membri del consiglio e della giunta, del revisore, del segretario generale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del comune in altri enti, organismi, nonché di consulenti esterni indicati dalla commissione stessa.

I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi.

La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione, al consiglio, della relazione della commissione.

Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5) Alle sedute della commissione partecipa il segretario generale che provvede, anche alla redazione del verbale di ogni seduta.

6) Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono i risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

7) Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al sindaco i propri orientamenti in merito alle decisioni che l'organo o il dirigente o responsabile competente dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8) Con la presentazione della relazione al consiglio la commissione è sciolta avendo concluso la propria attività.

Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal presidente al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

9) Con le stesse modalità può essere costituita una commissione che viene consultata dalla giunta comunale e dal sindaco, sui criteri di carattere generale, in base ai quali la giunta ed il sindaco stessi provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui il comune partecipa.

CAPO VI I CONSIGLIERI SCRUTATORI

ARTICOLO 18 DESIGNAZIONE E FUNZIONI

1) All'inizio di ciascuna seduta del consiglio comunale il presidente può designare tre consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

2) La designazione degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti. Nelle votazioni palesi collaborano con il presidente ai fini dell'accertamento del risultato della votazione.

3) Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori, se nominati.

PARTE II I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I NORME GENERALI

ARTICOLO 19 RISERVA DI LEGGE

1) L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ARTICOLO 20 ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA

1) I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

2) Nella prima adunanza successiva all'elezione il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, l'ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, procedendo alla loro immediata surrogazione. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussista una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

3) Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista abbia riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal decreto legislativo. 18.8.2000, n. 267.

ARTICOLO 21 DIMISSIONI

- 1) Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
- 2) Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
- 3) Non è prescritto che la comunicazione o la dichiarazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
- 4) Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro acquisizione al protocollo generale del comune, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 5) La surrogazione da parte del consiglio, deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

ARTICOLO 22 INCANDIDABILITA' - INELEGGIBILITA' - INCOMPATIBILITA'

- 1) Per i casi di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità si applicano le norme previste dalla parte I, titolo III, capo II, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

ARTICOLO 23 DECADENZA

- 1) I consiglieri comunali che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti.
La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
A tal fine il presidente del consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata dal consigliere interessato, provvede a comunicare allo stesso, con avviso scritta, l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della Legge 7.8.1990, n. 241.
Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al presidente del consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nell'avviso, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere.
Il consigliere interessato può partecipare al dibattito ed alla votazione in cui si discute della sua decadenza.

CAPO III DIRITTI

ARTICOLO 24 DIRITTO DI INIZIATIVA

1) I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale.

Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.

2) I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie di competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge o dallo statuto.

3) La proposta di deliberazione, eventualmente accompagnata da una relazione illustrativa, deve essere sottoscritta dal consigliere proponente, ed inviata al presidente del consiglio, il quale la trasmette al segretario comunale per l'istruttoria di cui all'art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Il presidente del consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

4) I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.

5) Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.

Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al presidente del consiglio nei due giorni precedenti quello dell'adunanza.

Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità, possono essere presentate in forma scritta al presidente del consiglio nel corso della seduta.

Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.

Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altro consigliere.

6) Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal presidente del consiglio al segretario generale che ne cura l'istruttoria con procedura d'urgenza.

Per le proposte di variazione di limitata entità, nonché per le modifiche alle proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il segretario comunale, su richiesta del presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze.

Su richiesta effettuata dal segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

ARTICOLO 25 DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

1) I consiglieri hanno diritto di presentare al sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2) L'interrogazione consiste nella richiesta scritta, debitamente firmata, preventivamente depositata presso l'ufficio protocollo del comune e rivolta al sindaco o alla giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'amministrazione.

3) L'interpellanza consiste in un quesito scritto, debitamente firmato, preventivamente depositato presso l'ufficio protocollo del comune e rivolto al sindaco o ad un assessore competente circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento. Ottenuta la risposta, il consigliere richiedente dichiara se si ritiene soddisfatto o meno.

E' previsto poi l'intervento di replica del sindaco o dell'assessore competente.

Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione, che verrà iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'organo e sulla quale il Consiglio dovrà procedere con apposita votazione.

4) Alle interrogazioni il sindaco o l'assessore competente per materia o, eventualmente, il segretario generale, per quanto di competenza, su autorizzazione orale del presidente, può dare la risposta orale nella stessa seduta, oppure scritta entro 30 giorni dalla presentazione.

Il proponente può richiedere che la risposta sia data nel corso del consiglio comunale; in tale caso il presidente del consiglio provvede ad iscrivere la risposta all'interrogazione nel primo ordine del giorno utile del consiglio.

5) Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per iscritto al protocollo generale dell'ente.

Esse saranno poi iscritte all'ordine del giorno in occasione della convocazione della prima adunanza del consiglio successiva alla loro presentazione tranne che nei casi in cui venga effettuata durante tale seduta l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

6) La mozione consiste in un invito, rivolto in forma scritta al sindaco o alla giunta, diretto a promuovere un dibattito politico amministrativo su un argomento di particolare importanza, che abbia o non abbia già formato oggetto di interpellanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso. La mozione, firmata da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte. La conferenza dei capigruppo, in sede di definizione del calendario dei lavori, stabilisce la seduta nella quale essa verrà discussa.

ARTICOLO 26 RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1) Il presidente è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno il sindaco o un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2) Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al presidente del consiglio, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

3) La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscriverne all'ordine del giorno, il relativo schema di deliberazione.

Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti, per quanto attiene ai responsabili dei servizi, dall'art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Qualora nella proposta di deliberazione emergano elementi inerenti alla necessità di provvedere con costi a carico del comune, ad oneri specifici di spesa, è altresì necessario il parere di regolarità contabile, reso, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, da parte del responsabile del servizio finanziario.

4) Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno il consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale senza adottare deliberazioni, per ciascuno di essi i consiglieri proponenti devono allegare la relazione che illustra l'oggetto da trattare.

5) Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio, di cui al comma 1 del presente articolo e nelle modalità indicate dai commi 2 e 3 del presente articolo, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 39 del decreto legislativo n. 267/2000.

ARTICOLO 27 DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1) I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere, senza indugio, direttamente dagli uffici del comune, dagli uffici delle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, la visione degli atti e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2) I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3) La richiesta di documenti, da presentare in forma scritta, deve essere evasa nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni.

CAPO IV ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ARTICOLO 28 DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

1) I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000.

2) Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.

3) L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle commissioni comunali, istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del consiglio dal decreto legislativo n. 267/2000 e dai relativi decreti ministeriali di attuazione.

4) Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata.

Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal decreto legislativo n. 267/2000 non è dovuta l'indennità di presenza per partecipazione alle adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti.

Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal decreto legislativo n. 267/2000 non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

5) I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge.

Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

6) La giunta comunale, in conformità a quanto dispone il decreto legislativo n. 267/2000, può provvedere a deliberare di assicurare i componenti del consiglio comunale contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

7) E' prevista la corresponsione del gettone di presenza anche per le commissioni consiliari.

ARTICOLO 29 DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

1) Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2) Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

ARTICOLO 30 PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1) Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.

2) Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale resa al presidente del consiglio, il quale ne dà notizia al consiglio.

3) Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segretario generale perché sia presa nota a verbale.

ARTICOLO 31 ASTENSIONE OBBLIGATORIA

- 1) Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti ed affini sino al quarto grado.
- 2) L'obbligo di astenersi comporta l'obbligo di abbandonare l'aula consiliare.
- 4) I consiglieri comunali tenuti ad astenersi ne informano il segretario comunale che dà atto a verbale della avvenuta osservanza di tale obbligo.

ARTICOLO 32 RESPONSABILITA' PERSONALE - ESONERO

- 1) Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal consiglio.
- 2) E' esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente o che, comunque, non abbia preso parte alla deliberazione.
- 3) Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla legge.

CAPO V NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ARTICOLO 33 INDIRIZZI PER LE NOMINE DI COMPETENZA DEL SINDACO

- 1) Il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il sindaco dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e o istituzioni.
- 2) Detti indirizzi si intendono vevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.

ARTICOLO 34 NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI

1) Nei casi in cui la legge riservi espressamente al consiglio comunale la nomina di rappresentanti del consiglio medesimo presso enti, aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica.

2) Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare alla presidenza del consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.

3) Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

ARTICOLO 35 FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

1) I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

2) Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico.

Essa interviene assieme al sindaco ed alla giunta comunale.

PARTE III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I CONVOCAZIONE

ARTICOLO 36 COMPETENZA

1) La convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente.

2) Nel caso di assenza o impedimento del presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.

3) Quando la convocazione del consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

ARTICOLO 37 CONVOCAZIONE

1) La convocazione del consiglio comunale è disposta a mezzo avvisi con le modalità di cui al presente regolamento.

- 2) L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
- 3) L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza. Nello stesso devono essere precisati gli argomenti da trattare.
- 4) Il consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria per le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
- 5) Il consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al sindaco da almeno 1/5 dei consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi l'adunanza deve essere convocata entro 20 giorni dal deposito della richiesta presso l'ufficio protocollo del comune.
- 6) Il consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
- 7) L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti nell'originale del bollo del comune e firmati dal presidente del consiglio o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

ARTICOLO 38 ORDINE DEL GIORNO

- 1) L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
- 2) Spetta al presidente del consiglio di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere proposte di cui al successivo quarto comma.
- 3) L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al presidente del consiglio, al sindaco, alla giunta ed ai consiglieri comunali con la collaborazione del segretario generale. L'iniziativa di cui al precedente comma spetta anche ai cittadini, ai sensi dell'art.18 dello statuto.
- 4) Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
- 5) Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

6) Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza.

Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

7) L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ARTICOLO 39 AVVISO DI CONVOCAZIONE CONSEGNA - MODALITA'

1) L'avviso di convocazione del consiglio e l'ordine del giorno devono essere consegnati al domicilio del consigliere, oppure, su richiesta scritta dei destinatari, a mezzo telefax o posta elettronica.

2) I consiglieri che non risiedono nel comune devono eleggere, entro 10 giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domicilio nel territorio comunale, indicando, con lettera indirizzata al presidente del consiglio, al sindaco ed al segretario generale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

3) In assenza della designazione di cui al precedente comma, il presidente del consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.

La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio.

Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

ARTICOLO 40 AVVISO DI CONVOCAZIONE CONSEGNA - TERMINI

1) L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione.

2) Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno 3 giorni prima della riunione.

3) Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.

4) Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti sopravvenuti, occorre darne avviso scritto almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

5) I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma terzo e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quarto possono essere sindacati dal consiglio comunale il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal consiglio stesso.

L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti all'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

6) L'eventuale errata o mancata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.

7) Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile.

In particolare, in caso di irreperibilità del consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del codice di procedura civile, si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.

ARTICOLO 41 ORDINE DEL GIORNO PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

1) L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del comune rispettivamente nei 5 giorni e nei 3 giorni precedenti la riunione.

Il messo comunale è responsabile del fatto che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

2) L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale entro e non oltre il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza, e deve essere adeguatamente pubblicizzato, in modo da garantire la più ampia partecipazione.

CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ARTICOLO 42 DEPOSITO DEGLI ATTI

1) Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale contemporaneamente alla diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio, salvo forza maggiore.

2) L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'uffici comunali competenti, come sopra individuati.

3) Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma 1 e corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.

I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.

4) All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala della adunanza.

ARTICOLO 43 ADUNANZE

1) Il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute di prima convocazione non può essere inferiore alla metà dei consiglieri assegnati al comune e, per le sedute di seconda convocazione, non potrà essere inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati(*).

2) L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal segretario generale ed i cui risultati sono annotati a verbale.

Qualora i componenti dell'organo consiliare non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello, fino a quando tale numero non risulti raggiunto.

3) Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4) Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza e constatata la presenza in aula del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta.

I componenti che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al segretario generale il quale, se ne accerta la necessità, suggerisce al presidente di richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assenti, il quale provvede, se necessario alla ripetizione dell'appello.

Nel caso che dall'appello non risulti raggiunto il numero legale, il presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti.

Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare.

Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei presenti al momento della chiusura della riunione.

5) Il numero legale deve sussistere, anche al momento della votazione di ogni singolo argomento all'ordine del giorno.

ARTICOLO 44 ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1) Qualora la prima adunanza del consiglio comunale vada deserta, la seconda convocazione si tiene nel secondo giorno utile già fissato nell'avviso di prima convocazione.

CAPO III PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ARTICOLO 45 ADUNANZE PUBBLICHE

1) Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 46.

2) Nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ARTICOLO 46 REGISTRAZIONI AUDIO E VIDEO

1) Il presidente può autorizzare la registrazione o la ripresa dei lavori del consiglio comunale da parte degli organi di informazione.

2) Non è consentita, salvo autorizzazione del presidente, la possibilità di intervento da parte di estranei all'organo consiliare.

E' facoltà del presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

ARTICOLO 47 ADUNANZE SEGRETE

1) L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento sulla moralità, correttezza, capacità e comportamento di persone.

2) Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3) Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiudere la discussione stessa, senza ulteriori interventi.

Il consiglio, su proposta motivata di almeno 4 consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.

Il presidente del consiglio, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4) Durante le adunanze segrete possono restare in aula i componenti del consiglio ed il segretario generale, vincolati dal segreto d'ufficio.

ARTICOLO 48 ADUNANZE "APERTE"

1) Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il presidente del consiglio, sentito il sindaco, può convocare l'adunanza "aperta" del consiglio comunale, nella sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

2) Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare, delle associazioni sociali, politiche e sindacali, delle istituzioni scolastiche, e comunque chiunque risulti interessato ai temi da discutere.

3) In tali particolari adunanze, il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti di istituzioni, enti organismi e delle parti sociali rappresentate.

4) Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti atti da cui possano derivare, anche in futuro, spese a carico del comune.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ARTICOLO 49 COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1) Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2) Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.

Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità di persone.

3) Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama, nominandolo.

4) Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdargli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione decide con votazione in forma palese.

ARTICOLO 50 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1) Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.

2) I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani.

3) La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del presidente.

4) Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

5) Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto.

Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il presidente la dichiara definitivamente interrotta.

Il consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

ARTICOLO 51 AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

1) Il presidente, per le esigenze del consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2) Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici di commissioni nonché professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Possono essere invitati altresì professionisti incaricati da privati per illustrare i provvedimenti da deliberare.

Durante gli interventi la seduta non viene sospesa e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi del successivo articolo 58.

3) Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula restando a disposizione se in tal senso richiesti.

ARTICOLO 52

ORDINE DELLA DISCUSSIONE

- 1) I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal presidente del consiglio.
- 2) I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al presidente ed al consiglio.
- 3) Ogni intervento deve riguardare unicamente l'elenco degli argomenti posti in discussione, secondo l'ordine stabilito nella convocazione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
- 4) I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
- 5) Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
- 6) Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento.
- 7) Nessun intervento, quando sia effettuato secondo quanto previsto dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

CAPO V ORDINE DEI LAVORI

ARTICOLO 53 ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

- 1) Il consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta di un consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
- 2) Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma successivo.
- 3) Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ARTICOLO 54 DISCUSSIONE - NORME GENERALI

1) Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi.
Quando, dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa a votazione.

2) Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capogruppo, od il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo può effettuare un primo intervento di non più di 20 minuti ed un secondo, nella conclusione del dibattito, a titolo di controreplica, di 10 minuti.

3) Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione dell'argomento una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.

4) Il presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

5) Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, udite le controrepliche, con proprio intervento conclusivo dichiara chiusa la discussione.

6) Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a 10 minuti.

Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola.

Ogni singoli intervento deve essere contenuto, entro i limiti di tempo sopra stabiliti.

7) I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti, agli strumenti urbanistici ed alle relative varianti generali.

In ogni altra occasione, limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capigruppo, dandone avviso al consiglio all'inizio della seduta, o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

ARTICOLO 55 QUESTIONE PREGIUDIZIALE SOSPENSIVA E MOZIONE D'ORDINE

1) La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.

La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2) La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.

Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3) Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.

Sulle relative proposte può parlare un consigliere per ciascun gruppo, oltre al proponente o, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri, uno solo di questi.

Il consiglio decide a maggioranza dei presenti con votazione palese.

4) Per mozione d'ordine s'intende il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare un argomento posto all'ordine del giorno siano osservate la legge, lo statuto ed il presente regolamento. Per mozione d'ordine è possibile intervenire in qualsiasi momento.

ARTICOLO 56 FATTO PERSONALE

1) Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2) Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il presidente decide se il fatto sussiste o meno.

Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente, decide il consiglio comunale, senza discussione e con votazione palese.

3) Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato.

Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

4) Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al presidente di far nominare dal consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri, di cui uno in rappresentanza della minoranza, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

5) La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.

6) Il consiglio prende atto delle conclusioni della commissione senza votazioni.

ARTICOLO 57 TERMINE DELL'ADUNANZA

1) L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal consiglio, su proposta presentata dal presidente, udita la conferenza dei capigruppo.

2) Il consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di una adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

3) Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nel tempo stabilito, il presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO VI PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - VERBALE

ARTICOLO 58 LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA

1) Il segretario generale partecipa alle adunanze del consiglio comunale curandone la relativa verbalizzazione..

Su richiesta di un membro del consiglio comunale, o autonomamente su autorizzazione del presidente, interviene per fornire informazioni e/o chiarimenti al fine di agevolare i lavori dell'organo consiliare.

ARTICOLO 59 IL VERBALE DELL'ADUNANZA REDAZIONE E FIRMA

1) Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal consiglio comunale.

2) Alla sua redazione provvede il segretario generale.

3) Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli ed il numero ed i nominativi dei contrari e degli astenuti su ogni proposta.

Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4) Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore.

Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere di norma già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato e devono fornirne copia al segretario generale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso.

5) La parte del verbale relativo alla seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato ed è disponibile per i soli consiglieri o le persone interessate.

6) Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniali del comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

7) Il verbale delle adunanze è firmato dal presidente dell'adunanza e dal segretario generale.

PARTE IV LE DELIBERAZIONI

CAPO I LE DELIBERAZIONI

ARTICOLO 60 VERBALE - DEPOSITO - RETTIFICA - APPROVAZIONE

1) Il verbale è sottoposto ad approvazione del consiglio comunale in una seduta successiva alla sua pubblicazione all'albo pretorio.

Al riguardo il verbale viene messo a disposizione dei consiglieri nei tempi previsti ai sensi dell'articolo 41 del presente regolamento.

2) All'inizio della riunione il presidente chiede al consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato.

Se nessuno si pronuncia, il verbale stesso si dà per letto e si procede alla votazione in forma palese.

3) Quando un consigliere lo richiede, il presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni.

Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende sia inserito nel verbale.

4) Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione di merito dell'argomento.

5) Il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi sono opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, i consiglieri possono parlare a favore o contro la proposta.

Dopo tali interventi, il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

6) Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica.

Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario generale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

6) I verbali delle sedute del consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del responsabile dell'ufficio segreteria.

ARTICOLO 61 FORMA E CONTENUTI

1) L'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace.

Tutti gli atti devono essere motivati.

2) Su ogni proposta di deliberazione di consiglio comunale deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, quando l'atto presenti aspetti di rilievo contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria.

Detti pareri devono essere resi entro il termine massimo di giorni 20 dalla richiesta.

In mancanza di tali pareri il consiglio comunale li richiede al segretario generale e nel caso in cui non vengano resi nei termini di cui sopra, può deliberare prescindendo dagli stessi e facendolo constare a verbale.

I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione.

Gli eventuali impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

3) Nel caso in cui l'ente non abbia il responsabile del servizio interessato, il parere è espresso dal segretario generale in relazione alle sue competenze.

4) L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal segretario generale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

5) Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del consiglio, esso viene sottoposto a votazione.

6) Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il segretario generale per quanto di sua competenza secondo l'art. 24 e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal segretario.

7) Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo.

In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del segretario generale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

8) Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto.

Se i pareri non sono espressi nei termini di legge, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal comune e l'indicazione del tempo decorso.

ARTICOLO 62 APPROVAZIONE - REVOCA - MODIFICA

1) Il consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario o emendato, conforme allo schema in votazione.

2) Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3) Nei provvedimenti del consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

4) Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO II LE VOTAZIONI

ARTICOLO 63 MODALITA' GENERALI

1) L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese.

2) Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui successivi articoli 64 e 65.

3) Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

4) Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

5) La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.

6) Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

- la votazione sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o, se poste durante la discussione, prima della votazione della deliberazione ed ancor prima degli eventuali emendamenti;

- le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

- emendamenti soppressivi;

- emendamenti modificativi;

- emendamenti aggiuntivi;

- per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno 1/3 dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna

parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

- i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7) Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

8) Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- per i regolamenti il presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;

- per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

9) Quando la legge, lo statuto o i regolamenti stabiliscono che fra i nominativi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze.

Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi rispetto alle persone da eleggere.

10) Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

ARTICOLO 64 VOTAZIONE IN FORMA PALESE

1) Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.

2) Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

3) Controllato l'esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori, se nominati, il presidente ne proclama il risultato.

4) La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

ARTICOLO 65 VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1) Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del presidente o di almeno 1/5 dei consiglieri.

2) Il presidente precisa al consiglio il significato del “sì”, favorevole alla deliberazione proposta e del “no”, alla stessa contrario.

3) Il segretario generale effettua l'appello al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal presidente con l'assistenza degli scrutatori.

4) Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ARTICOLO 66 VOTAZIONI SEGRETE

1) La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.

2) Nelle votazioni si procede come appresso:

- le schede sono predisposte dalla segreteria generale, in bianco, uguale di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
- ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al consiglio.

3) I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

4) E' consentito votare “sì” o “no” alla proposta di deliberazione contenente già i nominativi.

5) Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6) I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente affinché ne sia preso atto a verbale.

7) Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8) Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

9) Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10) Il carattere “segreto” della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

11) Le schede vengono distrutte al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione.

ARTICOLO 67 ESITO DELLE VOTAZIONI

1) Salvo che i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un “quorum” speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2) I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3) Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4) In caso di parità di voti la proposta non è approvata.

5) Nel caso di votazioni riguardanti la nomina di persone, salvo che non sia diversamente disposto da leggi, statuto e regolamenti, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, si procede al ballottaggio.

6) Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione.

Può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva.

Dopo l’annuncio dell’esito della votazione il presidente conclude il suo intervento con la formula “il consiglio ha approvato” oppure “il consiglio non ha approvato”.

7) Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli ed il numero ed i nominativi dei contrari alla proposta e quello degli astenuti.

Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ARTICOLO 68 DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1) Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lvo n. 267/2000.

2) La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l’avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 69 ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

ARTICOLO 70 DIFFUSIONE

1) Copia del presente regolamento è inviata dal presidente del consiglio ai consiglieri comunali in carica.

2) Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.

3) Copia del regolamento è inviata, a cura del sindaco neoeletto, ai consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione.